

TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE III Sezione Civile

n. 50-1/2024 r.p.u.

Il Giudice Designato,

vista la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 ss. CCII, depositata nell'interesse di CENTONZE ROBERTO;

letta la relazione professionista che svolge le funzioni di OCC di cui all'art. 68 co. 2 CCII; esaminati gli atti;

ritenuta l'ammissibilità della proposta e del piano;

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di OCC curi l'esecuzione del presente decreto e che comunichi tempestivamente a tutti i creditori la proposta ed il presente decreto.

dispone

la pubblicazione della proposta e del piano, <u>con esclusione dei dati sensibili</u>, nonché del presente decreto, a cura dell'OCC, mediante inserimento sul sito web del Tribunale;

assegna

ai creditori termine di venti giorni, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC, entro il quale devono fare pervenire eventuali osservazioni al suddetto professionista OCC, a mezzo posta elettronica certificata;

avverte

i creditori che, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 70 comma 1 D.Lgs 14/2019, devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in Cancelleria;

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di OCC entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni concesso ai creditori per presentare eventuali osservazioni, sentito il debitore, depositi comunque una relazione conclusiva, prendendo posizione sulle osservazioni presentate dai creditori e proponendo le modifiche al piano che ritiene necessarie;



dispone

vista l'istanza del debitore:

a) la sospensione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi promossa da FIDUCIA S.p.A., gravante sullo stipendio del ricorrente la cui prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano;

b) che, fino alla conclusione del procedimento, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né proposte azioni cautelari, né essere compiuti atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati;

avverte

il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

riserva

di decidere sull'omologa del piano all'esito della presentazione della predetta relazione conclusiva da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC;

Lecce, 18.03.2024

Il Giudice designato

Dott. Giancarlo Maggiore



Avv. Fabio Antonucci

Gestore della crisi OCC

Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 12, Cavallino (LE) 73020 C.F. NTNFBA86D22C978W – P. IVA 0522810755 fabioantonucci.legale@pec.it, +39 3287064263

TRIBUNALE DI LECCE Sezione Commerciale

Si comunica che presso il Tribunale di Lecce – Sezione Commerciale- su ricorso del debitore CENTONZE ROBERTO, c.f. CNTRRT68R14Z103T, è stata aperta ed è tutt'ora pendente la procedura da sovraindebitamento, piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi degli artt. 66 e ss. Del C.C.I.I., avente n. 50-1/2024 R.G.P.U., nel cui ambito il sottoscritto Avv. Fabio Antonucci è stato nominato professionista delegato allo svolgimento delle funzioni di Occ; eventuali interessati potranno rivolgersi al sottoscritto professionista, ai recapiti di seguito indicati, per accedere ed esaminare gli atti, documentando l'interesse all'accesso dei dati di tali procedure.

PEC: <u>fabioantonucci.legale@pec.it</u> email: <u>fabioantonucci@hotmail.it</u>

Cavallino (LE) Avv. Fabio Antonucci (firmato digitalmente)



STUDIO LEGALE STOCCO - LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco Avv. Francesco Stocco Avv. Irene Maria Licchelli

TRIBUNALE DI LECCE AL GIUDICE DELEGATO

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e seguenti del CCI

Per Roberto Centonze, nato in Belgio il , rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Stocco Francesco (c.f. STCFNC73C19L419W) e dall'Avv. Licchelli Irene Maria (c.f. LCCRMR90M42L419X), con studio in Presicce- Acquarica (ex Comune di Presicce), (LE), alla Via del Mare n. 52, per mandato allegato al fascicolo telematico; comunicazioni al n. 0833727620; pec: francesco.stocco@legalmail.it; irenemarialicchelli@pec.it;

PREMESSO CHE

- L'istante non è soggetto o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Codice della Crisi di Impresa (Decreto Legislativo n. 83 del 17 giugno 2022);
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla domanda ai sensi dell'art. 69 del CII;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- ha intenzione di avvalersi di una delle procedure previste dagli artt. 67 e ss del CII e che a tal
 fine è necessario l'ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi costituito nel
 circondario del Tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2;
- è in grado di fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;
- si è manifestata una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina una rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni;

LE CAUSE DI INDEBITAMENTO

Nell'anno 1989, Centonze Roberto avviava proficuamente l'omonima ditta individuale di commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne con sede in Carmiano (partita iva n. 02424320758) poi cessata in data 31.12.2012, con cancellazione dell'attività dal registro delle imprese.

Proprio in tale arco temporale è da collocare l'origine della condizione da sovraindebitamento.



ELICCHELLI IRENE MARIA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1a5e48 - Firmato Da: STOCCO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 616100ce272487489b345a06b50a4c

STUDIO LEGALE STOCCO - LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco Avv. Francesco Stocco Avv. Irene Maria Licchelli

Dopo i primi anni di attività in cui la macelleria registrò un buon andamento degli affari con
introiti medi annui che si aggiravano, al netto delle imposte, intorno a complessivi
Il forte calo dei ricavati, che nel tempo si tradusse nell'assenza della liquidità necessaria per far
fronte alle spese, in particolare a quelle legate alla gestione familiare e aziendale, portò l'uomo
a fare ricorso al credito.
Gli anni successivi alla chiusura dell'attività rappresentarono un periodo di forte incertezza
economica per il debitore.
Attualmente, a fronte di un'esposizione debitoria, il proponente dispone di
un reddito mensile netto pari derivanti dal rapporto di lavoro dipendente con
ove ricopre la qualifica di macellaio.
Sullo stipendio del ricorrente
LA SITUAZIONE DEBITORIA

Allo stato attuale si annoverano le seguenti posizioni debitorie così sintetizzate:

CREDITORE DESCRIZIONE TIPOLOGIA IMPORTO RESIDUO

AGENZIA DELLE Estratti di ruolo al privilegiato





Firmato Da: LICCHELLI IRENE MARIA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1 a5648 - Firmato Da: STOCCO FRANCESCO Emesso Da: NFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1 a5648 - Firmato Da: STOCCO FRANCESCO Emesso Da: NG CA 3 Serial#: 616100ce272487480bb345a06b50a4c

STUDIO LEGALE

STOCCO - LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco Avv. Francesco Stocco Avv. Irene Maria Licchelli

ENTRATE- 23.08.2023

RISCOSSIONE

INPS privilegiato


AGENZIA DELLE Estratti di ruolo al Chirografario

ENTRATE- 23.08.2023

RISCOSSIONE

FIDUCIA S.P.A. (già Prestito personale Chirografario

FIDUCIA S.R.L.)



Ifis Banca S.p.A. Prestito personale Chirografario €

con valore di cui al precetto notificato - posizione ex decreto ing



S.P.A.)

Ifis Banca S.p.A. Prestito personale Chirografario €

decreto ing. Trib. Lecce (si fonda

1 Credito iniziale di € valore di cui al precetto notificato in data 24.03.2023 + € 30.01.2024).

2 € (somme accantonate da maggio 2023 a febbraio 2024)



STUDIO LEGALE

STOCCO - LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco Avv. Francesco Stocco Avv. Irene Maria Licchelli

su contratto XXX ceduto COMPASS)

Ifis Banca S.p.A. Posizione

Chirografario

MBCREDIT

ceduta

SOLUTIONS S.P.A. -

attivata ad

da

da

giudizialmente

oggi;

Ifis Banca S.p.A.

Posizione

ceduta

Chirografario



MBCREDIT

SOLUTIONS S.P.A. -

non attivata giudizialmente ad

oggi;

Ifis Banca S.p.A.

Posizione



da

Chirografario



ceduta

MBCREDIT

SOLUTIONS S.P.A. -

attivata non

giudizialmente ad

oggi

Ifis Banca S.p.A.

Posizione



da

Chirografario



ceduta **MBCREDIT**

SOLUTIONS S.P.A. -

attivata non

giudizialmente ad

oggi

TOTALE GENERALE





STUDIO LEGALE STOCCO - LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco Avv. Francesco Stocco Avv. Irene Maria Licchelli

LA SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

Come si evince dal certificato dello stato di famiglia, il nucleo familiare è costituito
Al reddito di lavoro dipendente del ricorrente si aggiungono quelli del coniuge
ELENCO SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E
REDDITO MENSILE
Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso dell'istante e della sua famiglia
Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso dell'istante e della sua famiglia ammontano a circa , alle quali Centonze contribuisce con un importo medio mensile di
ammontano a circa , alle quali Centonze contribuisce con un importo medio mensile di
ammontano a circa , alle quali Centonze contribuisce con un importo medio mensile di
ammontano a circa , alle quali Centonze contribuisce con un importo medio mensile di
ammontano a circa , alle quali Centonze contribuisce con un importo medio mensile di
ammontano a circa , alle quali Centonze contribuisce con un importo medio mensile di
ammontano a circa , alle quali Centonze contribuisce con un importo medio mensile di
ammontano a circa , alle quali Centonze contribuisce con un importo medio mensile di
ammontano a circa , alle quali Centonze contribuisce con un importo medio mensile di
ammontano a circa , alle quali Centonze contribuisce con un importo medio mensile di , in particolare queste ultime comprendono (all.):




STUDIO LEGALE STOCCO - LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco Avv. Francesco Stocco Avv. Irene Maria Licchelli

\times
Le spese sono contenute vivendo l'istante nell'abitazione di proprietà della moglie Perrone
Luciana, con quale è coniugata in regime di separazione dei beni.
Come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi e dalle busta paga
Al netto di tali spese occorrerà considerare, altresì, eventuali spese straordinarie ed impreviste.
ELENCO DEI BENI DEL DEBITORE

Il debitore non è proprietario di beni immobili, né di beni mobili registrati. Non risultano, altresì, conti correnti intestati al ricorrente. Le buste paga vengono, infatti, accreditate sul conto corrente della moglie Perrone Luciana.



IN ORDINE ALLA MERITEVOLEZZA

Nel mutato quadro normativo delineatosi con l'entrata in vigore del Codice della crisi, la ricerca della genesi della condizione di sovraindebitamento e l'accertamento della meritevolezza del debitore, viene in rilievo con l'art. 69 comma 1 del Dlgs. 14/2014, a mezzo del quale tra le condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura si identifica l'assenza di "colpa grave, malafede o frode" del debitore nella determinazione del sovraindebitamento, così espugnando definitivamente dal quadro dei requisiti di accesso il generico requisito della "assenza di colpa" anche lieve.



STOCCO - LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco Avv. Francesco Stocco Avv. Irene Maria Licchelli

Al tempo stesso, un giudizio sulla colpevolezza dell'indebitamento sopravvive in via speculare con riguardo alla condotta dei creditori.

Questi, infatti, potrebbero rivelarsi colpevoli di aver concorso al sovraindebitamento, favorendo un ricorso al credito, salva la ricorrenza di condotte dolose riconducibili al debitore idonee a radicare la sua esclusiva responsabilità.

Ciò posto, nel caso in esame, emerge come il debitore abbia fatto ricorso al credito allo scopo precipuo di fronteggiare le esigenze della vita familiare e per garantirne il sostentamento, anche in considerazione del costante aumento del costo della vita e dei bisogni della famiglia, tenuto conto che l'unica fonte di sostentamento famigliare deriva dallo stipendio del ricorrente.

L'esposizione debitoria, in considerazione delle ragioni su esposte, non può certo ritenersi addebitabile a comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi del debitore.

Sicché, dal tenore del nuovo art. 7 comma 2, lett d-ter, va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

Tra l'altro, nella valutazione della colpa del consumatore, non si può prescindere dalla correlativa colpa del soggetto finanziatore che abbia sottovalutato la verifica del merito creditizio. Da una interpretazione letterale degli artt. artt. 9 co. 3 lett. e 12 bis co. 3 bis L. 3/12, nonché del richiamato art. 124 bis T.u.b., discende come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore. Tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma del T.u.b., formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto.

È chiaro, infatti, come gli istituti di credito, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, siano i più qualificati a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (tra le altre, Tribunale Vicenza, 24.9.2020; Tribunale Napoli, 21.10.2020, secondo cui dalla lettura coordinata dell' art. 124 bis T.U.B., che impone uno specifico obbligo dell'istituto finanziatore tenuto ad acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, con il terzo comma dell'art. 12 bis L. 3/2012, che dispone, ai fini dell'omologa del piano proposto da un consumatore, che lo stesso vada escluso dal poter avere accesso alla specifica procedura prevista da quella disposizione se



STOCCO - LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco Avv. Francesco Stocco Avv. Irene Maria Licchelli

"abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali", consegue il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124 bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo alla valutazione operata dall'intermediario finanziario e non anche ad un comportamento da doversi ritenere colposo da parte del soggetto finanziato, stante che questi ha fatto affidamento sulle capacità del finanziatore di valutare il proprio merito creditizio").

Peraltro, non può sottacersi che (v. Trib. Verona, 5 Febbraio 2021) una lettura eccessivamente rigorosa e formalistica della norma porterebbe a concludere che l'accesso alle procedure sia limitato esclusivamente ai casi in cui il ricorso al finanziamento sia frutto di eventi straordinari e imprevedibili, escludendo l'ipotesi in cui il debitore, pur indebitato, abbia fatto progressivamente ricorso al credito nella prospettiva di dover adempiere le obbligazioni più risalenti.

Non pare essere questo il quadro entro il quale intendeva muoversi il legislatore quando nel 2012 ha varato le norme in tema di sovraindebitamento, che, vale la pena sempre ricordare, sono state volutamente inserite in una normativa per contrastare l'usura e i fenomeni malavitosi ad essa legati. Tale lettura, invero, non pare tenere conto della ratio nella norma e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali, né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo, ma è il frutto – come nel caso di specie - di un percorso di graduale indebitamento.

Deve aggiungersi che l'entità del debito (di cui - come tale - la legge non fa colpa al debitore) non necessariamente coincide con la responsabilità per una condotta causativa di sovraindebitamento. Al debitore cioè non può farsi una colpa per il debito sic et simpliciter, cioè per la sproporzione consapevole, ma deve a lui imputarsi invece una responsabilità causativa del sovraindebitamento. Se il debitore non ha causato il sovraindebitamento con l'intento di frodare i creditori, ma per far fronte ai crescenti bisogni familiari, allora non può certo dirsi che versasse in colpa grave solo per aver contratto un debito sproporzionato non potendo certo il tribunale limitarsi a constatare numericamente la sproporzione del debito rispetto alle proprie capacità reddituali.

LA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO



STOCCO - LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco Avv. Francesco Stocco Avv. Irene Maria Licchelli

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti.

CREDITORE	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO RESIDUO	% CORRISPON DENTE ALLA SOMMA OFFERTA	SOMMA OFFERTA
AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSION E	Estratti di ruolo al 23.08.2023	privilegiato		100 %	
INPS		privilegiato	$\times\!\!\!\times\!$	100%	$\times\!\!\times\!\!\times$
AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSION E	Estratti di ruolo al 23.08.2023	chirografario		15%	
FIDUCIA S.P.A. (già FIDUCIA S.R.L.)	Prestito personale	Chirografario		15 %	




STOCCO - LICCHELLI


Avv. Virgilio Stocco Avv. Francesco Stocco Avv. Irene Maria Licchelli













STUDIO LEGALE STOCCO - LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco Avv. Francesco Stocco Avv. Irene Maria Licchelli

da MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A. - non attivata giudizialmente ad oggi;

Ifis S.p.A.	Banca	Posizione ceduta da MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A non attivata giudizialmente ad oggi	Chirografario		15 %	
Ifis S.p.A.	Banca	Posizione ceduta da MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A non attivata giudizialmente ad oggi	Chirografario		15 %	
			TOTALE	$\times \times \times$		XXXXX

SULLA CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

GENERALE

Nel caso in esame, l'alternativa liquidatoria in senso stretto non esiste, posto che il consumatore non possiede beni che possono essere utilmente smobilizzati per soddisfare i creditori.

Il debitore, infatti, non è proprietario di alcun bene immobile, né di beni mobili registrati, ma dispone unicamente di emolumenti lavorativi, pari a circa derivanti dal rapporto di lavoro dipendente presso over ricopre la qualifica di



STUDIO LEGALE

STOCCO - LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco Avv. Francesco Stocco Avv. Irene Maria Licchelli


macellaio,	che,	tuttavia,	ad	oggi	risulta	gravato	
$\times\times\times$	$\langle \chi \rangle$	$\langle \rangle \langle \rangle$					

E' possibile, pertanto, assimilare l'alternativa liquidatoria a una procedura esecutiva che si identifica nel pignoramento presso terzi, in questo caso nel pignoramento del quinto dello stipendio.

Qualora il piano non andasse in porto, infatti, il consumatore potrebbe smettere di onorari i debiti e lasciare alle finanziarie il recupero del credito.



Il limite massimo per la pignorabilità dello stipendio è, dunque, stabilito per legge nella misura di 1/5 (ai sensi dell'art. 545 c.p.c. commi 3, 4 e 5) e la pignorabilità del conto corrente su cui viene accreditato lo stipendio è regolata dal nuovo comma 8 dell'art. 545 c.p.c., ai sensi del quale "Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale (per l'anno 2023 - euro 503,27 * 3 = euro 1.509,81), quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge".



Dunque una sola delle diverse finanziarie troverebbe soddisfazione mentre le altre dovrebbero attende la piena soddisfazione della precedente, di fatto "mettendosi in coda".

Occorre, infine, rilevare, con riferimento al Trattamento di Fine Rapporto del consumatore, che il debitore ha 56 anni ed è pertanto ben lontano dall'essere a lui corrisposto. Si consideri anche che una procedura di pignoramento presso il datore di lavoro con assegnazione di somme relative a TFR (trattamento di fine rapporto) maturato, ma non corrisposto, sia di difficile attuazione, né il



STUDIO LEGALE STOCCO - LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco Avv. Francesco Stocco Avv. Irene Maria Licchelli

debitore, potrebbe richiedere un anticipo del /TFR da mettere a disposizione della compagine creditoria non avendo maturato gli 8 anni di anzianità nell'azienda richiesti dalla normativa per l'anticipo.

Quanto alla durata del piano, sotto il profilo temporale, il Tribunale Ordinario di Forlì, Sez. Civile con sentenza del 29 agosto 2023, in riferimento ad un piano del consumatore proposto da debitore nullatenente, in ordine alla durata prevista del piano, pari a cinque anni, con la messa a disposizione dei creditori per solo quel periodo e non, come avrebbe potuto, per un lasso di tempo maggiore, di una quota del suo stipendio di importo pari a quello già trattenutogli mensilmente in ragione di un precedente pignoramento del quinto come operato nei suoi confronti da uno di quest'ultimi creditori, ha ritenuto che, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta in concreto presentata, il vaglio ai fini dell'omologa debba, per quanto concerne la sua convenienza per i creditori, limitarsi ad appurare che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria, che, tuttavia, non può essere intesa come qualsiasi altra alternativa liquidatoria individuale, bensì come liquidazione controllata che è l'unica procedura liquidatoria alternativa prevista dal codice della crisi per il debitore-consumatore al fine di conseguire l'effetto esdebitatorio, che è diventato un vero e proprio diritto per il debitore, in presenza della condizioni previste. Ne consegue, pertanto, per tale ragione che l'omologazione non potrà che essere riconosciuta, con conseguente definitiva improseguibilità del pignoramento presso terzi, stante che in quel caso si potrà riscontrare la sussistenza anche del presupposto della convenienza per i creditori avendo il consumatore messo a disposizione della compagine creditoria una quota mensile dei propri stipendi futuri per un periodo certamente superiore al termine triennale di durata massima della liquidazione controllata di cui all'art. 282 C.C.I., tenuto conto che decorso detto termine si determina l'esdebitazione di diritto ed il liquidatore non potrà apprendere le ulteriori quote dei redditi futuri.

Alla luce di quanto esposto, emerge con chiarezza come la proposta avanzata dal debitore di pagamento della somma complessiva di da distribuire proporzionalmente tra i creditori, costituisca per questi ultimi un'alternativa più vantaggiosa rispetto sia all'alternativa liquidatoria che al pignoramento presso terzi dello stipendio che potrebbe essere limitato alla sola somma massima



STOCCO - LICCHELLI

Avv. Virgilio Stocco Avv. Francesco Stocco Avv. Irene Maria Licchelli

MODALITA' DI PAGAMENTO

Centonze Roberto intende riconoscere:

- in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione, in qualità di creditore con privilegio mobiliare il pagamento del 100%;

- in favore dei creditori chirografari una soddisfazione del credito nella misura del 15%;

Quanto alle tempistiche il debitore propone il pagamento nei seguenti termini:

64 mesi (5 anni e 4 mesi) sino all'estinzione del piano; i pagamenti avverranno semestralmente tra i creditori e proporzionalmente di quanto medio tempore versato.

CONCLUSIONI

alla luce di quanto sin qui premesso Centonze Roberto come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni incombente di rito ed ogni provvedimento opportuno,

VOGLIA

- 1) accertare e dichiarare che la proposta soddisfa i requisiti di legge e dichiarare aperta la procedura, disponendo che l'OCC dia comunicazione ai creditori della proposta e del decreto;
- 2) disporre che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive da parte dei creditori aventi titolo a causa anteriori e in particolare, disporre la sospensione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi promossa da FIDUCA S.p.A., oggi gravanti sullo stipendio del ricorrente a decorrere dalla data del decreto di omologa, con notifica di tale dispositivo al datore di lavoro- terzo pignorato;

Con riserva di ulteriore produzione documentale ovvero una sua integrazione ove necessario.

Presicce-Acquarica, 19.02.2024

Avv. Francesco Stocco

Avv. Irene Maria Licchelli



Firmato Da: ANTONUCCI FABIO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 8a881110c89ccc5

Organismo Composizione della Crisi di Tribunale di Lecce

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI AI SENSI DEL D.LGS. 14/2019 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 83/2022

Connessa al ricorso per l'apertura della procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

Debitore: Centonze Roberto, nato e residente a professione dipendente presso

GESTORE DELLA CRISI: Avv. Antonucci Fabio, nato con studio in Cavallino (Lecce) via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 12, PEC: fabioantonucci.legale@pec.it, iscritto all'Albo di Lecce al n. 6422.



Sommario

PREMESSA
Informazioni circa la situazione familiare del Debitore6
ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE del Debitore
CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO
Tabella 1: Riassunto situazione debitoria
Tabella 2: Dettaglio situazione debitoria
Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori10
Informazioni economico patrimoniali
Tabella 3: Serie storica dati reddituali personali1
Tabella 4: Dati Reddituali anno 20231
Tabella 5: Spese medie mensili anno 20231
Valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della
domanda13
Indicazione presunta dei costi connessi alla Procedura15
Tabella 6: Spese prededucibili procedura15
Indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto
conto o meno del merito creditizio del debitore valutato
Tabella 7: Coefficiente equivalenza ISEE16
ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA
Tabella 8: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi d
liquidazione del patrimonio19
Tabella 9: Sintesi del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore20
Sintesi della Proposta23
Prerogativa del Piano29
CONCLUSIONI29
CHECK LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA33

PREMESSA

Il sottoscritto Avv. Antonucci Fabio, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Lecce, con studio in Cavallino in via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 12, è stato nominato dall'OCC "Ex Parte Legis Comune di Casarano", quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta da Centonze Roberto, che risulta qualificabile come consumatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.¹.

Il sottoscritto, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra,

dichiara e attesta preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- non è legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legato al Debitore o alle società controllate dal Debitore o alle società che lo controllano o a
 quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di
 consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che
 ne compromettano l'indipendenza;
- non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del Debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

1

R

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui al D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, e cioè il Debitore:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dal comma 1 lettera c) dell'art. 2, D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) è consumatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- e) non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- f) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- g) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Lo scopo del presente incarico è quello di:
 - predisporre una relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 alla proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulato dal Debitore, il cui obiettivo è quello di:
 - indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal Debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b. esporre le ragioni dell'incapacità del Debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - c. fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
 - d. fornire una presunta indicazione dei costi connessi alla procedura;
 - e. fornire un'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.

R

- 2. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati.
- 3. Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano.

La domanda come formulata dal Debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 67 comma 2 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- elenco dei beni di proprietà del Debitore;
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
- certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune di Carmiano.



Informazioni circa la situazione familiare del Debitore

Di seguito lo stato di famiglia del debitore.

Debitore: Centonze Roberto,


coniuge:
figlia:

ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE del Debitore

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Al fine di consentire una ricostruzione delle cause che hanno determinato la condizione da sovraindebitamento, sono state fornite le informazioni necessarie a redigere un'accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'Organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

E' utile, a tale scopo, ripercorrere brevemente gli avvenimenti più significativi che hanno inciso nella vita del debitore.





Proprio in tale arco temporale è da collocare l'origine della condizione da sovraindebitamento. Il forte calo dei ricavati, che nel tempo si tradusse nell'assenza della liquidità necessaria per far fronte alle spese, in particolare a quelle legate alla gestione familiare e aziendale, portò l'uomo a fare ricorso al credito.

Se si considera che secondo i parametri ISTAT la soglia di povertà assoluta nel 2011 segnava, per una
famiglia composta da 4 persone, un spesa mensile per consumi pari ad euro 1.186,11 e che il reddito
mensile medio netto del ricorrente negli anni 2010, 2011 e 2012 si aggirava intorno
evidente la condizione di difficoltà economica nella quale il debitore versava, con un patrimonio
insufficiente a garantire un dignitoso sostentamento della propria famiglia.
L'incolpevole squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio del proponente, può definirsi
oramai perdurante.
Una prima posizione di debito
Negli anni veniva complessivamente prelevata dal debitore la somma
Centonze provvedeva al rimborso della somma di
Seguiva nel luglio del 2005, l'apertura di una seconda linea di credito,
Il Debitore provvedeva al rimborso della somma complessiva di



come modificato dal D.Lgs. 83/2022 Stante l'impossibilità per il Centonze di versare quanto richiesto in un'unica soluzione, seguiva

Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019


Tabella 1: Riassunto situazione debitoria

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.
Prestiti – da terzi	$\times\!\!\times\!\!\times$	74,11%
Sanzioni Civili		24,66%
Tributi	$\times\!$	1,23%

Il debito residuo totale accertato è pari a € 91.507,84.



Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022



Di seguito di riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione, ove possibile della rata media mensile e del rapporto rata reddito all'epoca della contrazione del debito.

Tabella 2: Dettaglio situazione debitoria

Tipologia debito	Creditore	Credito
Finanziamenti personali (chirografario)	1 - FIDUCIA S.P.A.	$\times\!\!\times\!\!\times$
Finanziamenti personali (chirografario)	2 - IFIS BANCA S.P.A	$\times\!\!\times\!\!\times\!\!\times$
Finanziamenti personali (chirografario)	2 - IFIS BANCA S.P.A	$\times\!\!\times\!\!\times\!\!\times$
Finanziamenti personali (chirografario)	2 - IFIS BANCA S.P.A	$\times\!\!\times\!\!\times\!\!\times$
Finanziamenti personali (chirografario)	2 - IFIS BANCA S.P.A	$\times\!\!\times\!\!\times\!\!\times$
Finanziamenti personali (chirografario)	2 - IFIS BANCA S.P.A	$\times\!\!\times\!\!\times\!\!\times$
Finanziamenti personali (chirografario)	2 - IFIS BANCA S.P.A	
Tributi (privilegio mobiliare)	3 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	$\times\!\!\times\!\!\times$
Tributi (privilegio mobiliare)	3 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	$\times\!\!\times\!\!\times$
Tributi (privilegio mobiliare)	3 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	$\times\!\!\times\!\!\times$
Sanzioni assegni senza autor. o provv.	3 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	$\times\!\!\times\!\!\times\!\!\times$
Tributi (privilegio mobiliare)	4 - INPS	



SULLA NATURA DI CONSUMATORE

La riforma dell'art. 6 comma 2 Lett. b) ex D.L. 137/2020 conv. in L. 176/2020 ha esteso la nozione di "consumatore", ritenendo tale anche il socio illimitatamente responsabile con conseguente irrilevanza pregiudizievole delle obbligazioni commerciali.

Sulla scorta di una tale condivisibile innovazione, la dottrina più attenta e la prevalente giurisprudenza di merito sono orientate ad ammettere la natura di consumatore nell'ipotesi di debitoria mista.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, già in passato più volte evidenziato come fosse ammissibile il piano del consumatore proposto dal sovraindebitato che abbia maturato debiti di natura mista, ossia tanto di natura imprenditoriale e/o professionale che non, dovendosi avere riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare, che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale. Ne consegue che la qualifica di consumatore non è inficiata allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all'attività imprenditoriale dovendosi comunque tener conto della composizione complessiva del debito.

Nel caso di specie, risulta per tabulas:

- a) che Centonze Roberto svolge da tempo attività di lavoratore subordinato, avendo cessato l'impresa individuale dall'anno 2012;
- b) che la debitoria complessiva registra obbligazioni di natura consumeristica.


Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori

A seguito delle verifiche e dei riscontri effettuati, nonché dell'analisi della documentazione messa a disposizione dai debitori, lo scrivente non ha rilevato l'esistenza di atti del debitori impugnati dai creditori.

Informazioni economico patrimoniali

Centonze non risulta essere proprietario né di beni immobili, né di beni mobili registrati.

Non risultano conti correnti bancari, postali o conti deposito intestati al debitore.



Di seguito si presenta un prospetto (Tabella 3) relativo ai valori del reddito netto annuo negli ultimi 3 anni.



Tabella 3: Serie storica dati reddituali personali

REDDITO NETTO	Impiego / Reddito Anno 2023	Impiego / Reddito Anno 2022	Impiego / Reddito Anno 2021
Debitore: Centonze Roberto C.F.	>>>>		

A seguire, invece, si presenta un prospetto riassuntivo di verifica dei dati reddituali medi mensili dell'ultimo mese e delle spese medie mensili, stimate rilevando il valore delle spese pregresse del Debitore.

Tabella 4: Dati Reddituali anno 2023






Tabella 5: Spese medie mensili anno 2023

Spese personali	
a) Contributo del Debitore alle spese mensili famigliari	$\times\!\!\!\times\!\!\!\!\times$
b) spese mensili famigliari totali	$\times\!\!\times\!\!\times$

Al netto di tali spese occorrerà considerare, altresì, eventuali spese straordinarie ed impreviste.

SPESE	FAMIG	LIARI	(4	PER PERSONA		TOTALE			
componenti)									
Generi	aliment	ari, i	giene	$\times\!$		$\times\!$			
personal	e ecc								
Benzina				$\times\!$		$\times\!\!\!\times\!\!\!\!\times$			
Manuter	izione auto	, assicura	zione	$\times\!$		$\times\!\!\!\times\!\!\!\!\times$			
auto, bol	lo auto ecc.								
Spese me	ediche e far	maceutic	he	$\times\!$		$\times\!$			
Vestiario	, cura della	persona		$\times\!$		$\times\!$			
Utenze	(luce, gas,	acqua,	tari,	$\times\!$		$\times\!$			




^{*} Viene considerata in questo momento una famiglia composta da n. 4 componenti.

Le famiglie con quattro o più componenti si confermano le più esposte al rischio di povertà o esclusione sociale.

Il valore statistico comprende anche la percentuale di spesa per la casa, ma nel caso di cui ci stiamo occupando la casa di abitazione è di proprietà del coniuge

Al prospetto delle spese famigliari occorre, tuttavia, aggiungere la manutenzione periodica sull'immobile di proprietà della famiglia. Al fine di verificare le suddette spese, il sottoscritto ha acquisito le fatture delle spese sanitarie e altre spese per il sostentamento familiare. Alla luce di quanto è emerso, è credibile e reale che il nucleo familiare, nella normale quotidianità, per il proprio sostentamento spenda mensilmente circa

internet, telefonia ecc..)



Valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

Sulla scorta delle indagini svolte, nonché della disamina del contenuto della proposta presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile.

Coerenza del Piano proposto con le previsioni sul sovraindebitamento.

- Il Piano viene proposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 1 lettera c) dell'art. 2, del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- La proposta del Piano è ammissibile;
- La domanda del piano rispetta le disposizioni di cui all'Art. 67 comma 2 del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 corredata con l'elenco:
- a) di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
- È stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- Il debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale percepivano un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (incolpevolezza);

Firmato Da: A

- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;
- E' stata valutata, ai fini della concessione del finanziamento, il merito creditizio ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Il debitore si trova ora in stato di sovraindebitamento, come definito dal D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili.



Indicazione presunta dei costi connessi alla Procedura

Si riporta nella tabella di seguito un prospetto riassuntivo riguardante i presunti costi connessi alla Procedura in esame.

Tabella 6: Spese prededucibili procedura



Indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore valutato

E' stato inoltre valutato se, "ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritine idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159", così come riportato nell' allegato.

Si rappresenta inoltre che, a parere dello scrivente lo stato di crisi finanziaria ed economica del Debitore, e quindi lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori; convenzione, come logico, prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Tale preventiva valutazione del merito creditizio è stata introdotta dall'Art. 8 della direttiva n. 2008/48/CR del Parlamento Europeo.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento "adeguati in

R

modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria".

L'obbligo che incombe sul finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore è anche finalizzato a tutelare colui che ha formulato la richiesta di finanziamento (ordinanza ABF, Collegio di Roma, n. 153 del 2013; decisione ABF, Collegio di Milano, n. 2464 del 2013). "Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo determini il diritto del cliente di essere risarcito del danno cagionatogli" (ABF, collegio di Roma decisione 4440 del 20/8/2013.

La circostanza poi che le nuove erogazioni siano state dallo stesso finanziatore utilizzate per estinguere finanziamenti precedenti acclara il fatto che lo stato di bisogno del richiedente fosse a conoscenza di chi erogava il credito.

Nella Fattispecie quindi l'Istituto erogatore era a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovra indebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. A tal riguardo, il comportamento dei vari finanziatori potrebbe quindi essere sanzionabile ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1998 comma 4 che così recita "Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similare, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà e finanziaria".

Si determina quindi il coefficiente per la scala di equivalenza ISEE.

Tabella 7: Coefficiente equivalenza ISEE

DETERMINAZIONE SCALA EQUIVALENZA ISEE VALIDA AL 2021							
Quesito	Risposta	Coefficiente					
Numero componenti Nucleo Familiare	4	2,46					
Figli disabili	NO						
Ci sono 3 figli	NO						
Ci sono 4 figli	NO						
Ci sono 5 figli	NO						
Ci sono figli minorenni	NO						
Ci sono figli minori di 3 anni	NO						
COEFFICIENTE TOTALE PER LA SCALA	2,46						

Una volta determinato il coefficiente, si valutano cronologicamente i debiti contratti, al fine di evidenziare se il soggetto finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio all'atto della concessione.

L'ammontare mensile necessario affinché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita è stato calcolato moltiplicando l'assegno sociale rapportato a 12 mensilità e il coefficiente ISEEE, calcolato in precedenza. L'assegno sociale va aumentato della metà se il debitore risulta incapiente. I valori degli

Pag. **16** di **33**



assegni sociali sono stati reperiti dalla banca dati dell'INPS e sono relativi agli anni di concessione dei finanziamenti.

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del Debitore;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, di cui si è dato il dettaglio analitico nell'allegato D (dati relativi ai debiti in essere) la percentuale di soddisfazione indicata in Tabella 11.



Tabella 8: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi di liquidazione del patrimonio

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
Prestiti – da terzi del 30/05/2022 (Chirografario)	1 - FIDUCIA S.P.A.	$\times\!\!\times\!\!\times$	15,000%	$\times\!$	85,000%
Prestiti – da terzi (Chirografario)	2 - IFIS BANCA S.P.A	$\times\!\!\!\times\!\!\!\!\times$	15,000%	$\times\!$	85,000%
Prestiti – da terzi (Chirografario)	2 - IFIS BANCA S.P.A	$\times\!\!\!\times\!\!\!\!\times$	15,000%	$\times\!$	85,000%
Prestiti – da terzi (Chirografario)	2 - IFIS BANCA S.P.A	$\times\!\!\!\times\!\!\!\!\times$	15,000%	$\times\!\!\!\times\!$	85,000%
Prestiti – da terzi (Chirografario)	2 - IFIS BANCA S.P.A	$\times\!\!\!\times\!\!\!\!\times$	15,000%	$\times\!\!\times\!\!\!\times$	85,000%
Prestiti – da terzi (Chirografario)	2 - IFIS BANCA S.P.A	$\times\!\!\!\times\!\!\!\!\times$	15,000%	$\times\!\!\!\times\!$	85,000%
Prestiti – da terzi (Chirografario)	2 - IFIS BANCA S.P.A	$\times\!$	15,000%	$\times\!\!\times\!\!\!\times$	85,000%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	3 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE		100,000%	$\times\!\!\!\times\!\!\!\!\times$	0,000%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	3 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	$\times\!\!\!\times$	100,000%	$\times\!$	0,000%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	3 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	$\times\!\!\times\!\!\times$	100,000%	$\times\!\!\!\times\!\!\!\!\times$	0,000%

Pag. **19** di **33**









Tabella 9: Sintesi del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore



- Il Piano viene proposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Il debitore si trova in stato di sovraindebitamento;
- La proposta del Piano è ammissibile;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);



Pag. **20** di **33**

- È stata valutata positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stata valutata l'indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- È stato verificato se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore;
- E' stata analizzata la situazione reddituale del consumatore negli ultimi tre/cinque anni ed è stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- Il debitore, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale, percepiva un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (incolpevolezza);
- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari;
- Il debitore si trova ora in stato di sovraindebitamento per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili;

L'incolpevolezza è del tutto evidente.

SULLA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, lett. e) della legge n. 3/2012 lo scrivente è chiamato a valutare la convenienza del Piano del Consumatore in alternativa all'ipotesi di Liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

Nel caso in esame, il debitore non è proprietario di alcun bene immobile, né di beni mobili registrati, ma dispone unicamente di emolumenti lavorativi, pari a

In tal caso occorrerà equiparare l'alternativa liquidatoria a una procedura esecutiva, che in tale circostanza si identifica nel pignoramento presso terzi, ovvero nel pignoramento del quinto dello stipendio.




Pag. **21** di **33**

Qualora il piano non andasse in porto, infatti, il consumatore potrebbe smettere di onorari i debiti e lasciare alle finanziarie il recupero del credito.



Il limite massimo per la pignorabilità dello stipendio è, dunque, stabilito per legge nella misura di 1/5 (ai sensi dell'art. 545 c.p.c. commi 3, 4 e 5) e la pignorabilità del conto corrente su cui viene accreditato lo stipendio è regolata dal nuovo comma 8 dell'art. 545 c.p.c., ai sensi del quale "Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale (per l'anno 2023 - euro 503,27 * 3 = euro 1.509,81), quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge".




Occorre, infine, rilevare, con riferimento al Trattamento di Fine Rapporto del consumatore, che il debitore ed è pertanto ben lontano dall'essere a lui corrisposto. Si consideri anche che una procedura di pignoramento presso il datore di lavoro con assegnazione di somme relative a TFR (trattamento di fine rapporto) maturato, ma non corrisposto, sia di difficile attuazione, né il debitore, dipendente dell'azienda dal 2019, potrebbe richiedere un anticipo del /TFR da mettere a disposizione della compagine creditoria non avendo maturato gli 8 anni di anzianità nell'azienda richiesti dalla normativa per l'anticipo.

Quanto alla durata del piano, sotto il profilo temporale, il Tribunale Ordinario di Forlì, Sez. Civile con sentenza del 29 agosto 2023, in riferimento ad un piano del consumatore proposto da debitore nullatenente, in ordine alla durata prevista del piano, pari a cinque anni, con la messa a disposizione dei creditori per solo



Pag. **22** di **33**

quel periodo e non, come avrebbe potuto, per un lasso di tempo maggiore, di una quota del suo stipendio di importo pari a quello già trattenutogli mensilmente in ragione di un precedente pignoramento del quinto come operato nei suoi confronti da uno di quest'ultimi creditori, ha ritenuto che, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta in concreto presentata, il vaglio ai fini dell'omologa debba, per quanto concerne la sua convenienza per i creditori, limitarsi ad appurare che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria. Ne consegue, pertanto, per tale ragione che l'omologazione non potrà che essere riconosciuta, con conseguente definitiva improseguibilità del pignoramento presso terzi, stante che in quel caso si potrà riscontrare la sussistenza anche del presupposto della convenienza per i creditori avendo il consumatore messo a disposizione della compagine creditoria una quota mensile dei propri stipendi futuri per un periodo certamente superiore al termine triennale di durata massima della liquidazione controllata di cui all'art. 282 C.C.I., tenuto conto che decorso detto termine si determina l'esdebitazione di diritto ed il liquidatore non potrà apprendere le ulteriori quote dei redditi futuri.





- il pagamento integrale con prededuzione al 75% (restante 25% in privilegio) ex art 6 CII delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del



- il pagamento integrale (100,00%) dei creditori privilegiati (Agenzia delle Entrate Riscossione e INPS) per
- Il pagamento parziale (15,00%), dei creditori chirografari per €

Gli importi versati tra la data di presentazione della proposta e la data dell'eventuale omologa andranno scomputati dalla somma complessivamente proposta al singolo creditore, con contestuale riduzione delle rate.

Le somme eccedenti il piano, verranno utilizzate a copertura delle spese bancarie di tenuta del conto e per le commissioni inerenti i pagamenti.

Il pagamento delle rate avverrà mensilmente da parte del debitore, con distribuzione semestrale di quanto medio tempore accantonato, secondo le seguenti modalità:

rata	Compensi OCC con prededuzione	Compensi Advisor con prededuzione		Compensi Advisor	AER privilegiato	INPS privilegiato	FIDUCIA	AER	IFIS
	al 75%	al 75%	privilegio	saldo del 25% in privilegio	mobiliare	mobiliare	chirografario	chirografario	chirografario
1	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!$	$\times\!$	$\times\!$	$\searrow \searrow$			
2	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!$	$\times\!$	$\times\!$				
3	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!$	$\searrow \searrow$	$\times\!$	$\times\!$				



Pag. **24** di **33**


4	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!$	$\times\!$	$\searrow\!$	$\searrow \!\!\! \searrow$
5	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!$	$\times\!$	$\times\!$	$\times\!$
6	$\times\!$	$\times\!$	$\times\!$	$\rightarrow \searrow$	$\times\!$
7	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!$	$\times\!$	$\times\!$
8	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!$	$\times\!$	$\times\!$
9	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!$	$\times\!$	$\times\!$	$\times\!$
10	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!$	$\times\!$	$\times\!$
11	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!$	$\times\!$	$\times\!$
12	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!$	$\times\!$	$\times\!$
13	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!\!\!\times\!$	$\searrow \searrow$	$\times\!$	$\times\!$
14	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!\!\!\times\!$	$\searrow \searrow$	$\times\!$	$\times\!$
15	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!\!\!\times\!$	$\searrow \searrow$	$\times\!$	$\times\!$
16	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!$	$\searrow \searrow$	$\times\!$	$\times\!$
17	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!$	$\times\!$	$\times\!$	$\times\!$
18	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!$	$\times\!$	$\times\!$



19	$\times\!$	$\times\!\!\!\times\!$	$\searrow\searrow$	$\times\!$	$\times\!$			
20	$\times\!$	$\times\!$		$\times\!$	$\times\!$			
21		$\times\!$		$\times\!$	$\times\!$			
22		$\times\!$		$\times\!$	$\times\!$			
23		$\times\!$		$\searrow \searrow$	$\times\!$			
24		$\times\!\!\!\times\!$		$\searrow \searrow$	$\times\!$			
25		$\times\!\!\!\times\!$		$\searrow \searrow$	$\times\!$			
26		$\times\!\!\!\times\!$		$\times\!$	$\times\!$			
27		$\times\!\!\!\times\!$		$\times\!$	$\times\!$			
28		$\times\!\!\!\times\!$		$\searrow \searrow$	$\searrow\searrow$			
29		$\times\!\!\!\times\!$		$==\!$	$\searrow\searrow$			
30		$\times\!$				$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!\!\!\times\!$
31						$\times\!\!\!\times\!\!\!\!$	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!\!\!\times\!$
32						$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!\!\!\times\!$
33						$\times\!\!\times\!\!\!$	$\times\!\!\!\times\!$	$\times\!\!\!\times\!$



Pag. **26** di **33**









64



Prerogativa del Piano

Le percentuali di abbattimento sono state previste in funzione della tipologia di finanziamento e dall'anzianità di concessione.

La tipologia di finanziamento influenza la percentuale di abbattimento in funzione delle garanzie rilasciate e della valutazione del rischio al momento della concessione.

L'anzianità di concessione in funzione degli interessi già incassati dal creditore.

CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte ritengo che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.



Pag. **29** di **33**

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto GESTORE DELLA CRISI, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dal Debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore predisposto dal Debitore;

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore predisposto ai sensi del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.

Con osservanza

Avv. Fabio Antonucci



Pag. **30** di **33**

CHECK LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Documentazione Esaminata	
Provvedimento Nomina Tribunale e/o OCC	1
Copia Carta identità e codice fiscale	2
Certificato di Stato di Famiglia	3
Certificato di residenza	3
Estratto atto di matrimonio	4
Certificato di matrimonio	4
Dichiarazione dei Redditi CU Anno 2023,2022, 2021,2016, 2017,1999,2000,2011,2012;	5
Copia Ultime Busta Paga debitore	6
Dichiarazione dei redditi dei famigliari	7
Buste paga	7
Autocertificazione di assenza di beni mobili e immobili	8
Visura Carichi Pendenti	9
Copia atto di donazione Immobile	10
Certificazione centrale Rischi Banca D'Italia	11
Crif	12
Contratto Findomestic linea di credito c.c. n.	13
ESTRATTO CONTO DEL	13
Saldo dovuto al 19-12-2014	13
Ricorso per ingiunzione Fiducia s.p.a.	13
Decreto ingiuntivo n.	13
Istanza esecutività D.I. Fiducia s.p.a.	13
Prospetto delle somme accantonate per Fiducia s.p.a. da maggio 2023 a febbraio 2024	13
Provvedimento di assegnazione somme del 30.01.2024	13
Contratto Findomestic linea di credito c.c.	13
ESTRATTO CONTO DEL RAPPORTO	13



Avv. Fabio Antonucci - via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 12, Cavallino - Pec: fabioantonucci.legale@pec.it



Saldo dovuto al 19-12-2014	13
Cessione del credito Fido n.1	13
Cessione del credito Fido n. 2	13
Cessione del credito Fido n. 3	13
Cessione dei crediti da Sparen a Fiducia spa	13
Messa in mora Fiducia spa	13
Contratto Compass s.p.a. carta n	13
Avviso di avvenuta iscrizione a ruolo pignoramento presso terzi Fiducia s.r.l.	13
Richiesta di specificazione del credito a Fiducia s.p.a. a mezzo PEC OCC del 28.09.2023 e di sollecito dell'8.11.2023	13
PEC specificazione del credito IFIS NPL Investing S.p.A. del 27.07.2023	14
Ricorso per ingiunzione IFIS NPL Investing S.p.A. credito Deutsche Bank s.p.a.,	14
Decreto ingiuntivo n.	14
Copia documentazione linea di credito Deutsche Bank S.p.A.	14
Ricorso per ingiunzione Ifis per credito compass	14
Decreto ingiuntivo n.	14
Copia contratto finanziamento Compass	14
Cessione del credito compass	14
Comunicazione avviso cessione credito compass	14
Lista movimenti compass al 22.05.2014	14
Pec avv. Irene Maria Licchelli specificazione del credito del 26.07.2023	14
Pec avv. Irene Maria Licchelli richiesta copia del contratti dell'08.11.2023	14
Estratti di Ruolo AER del 12.10.2023	15
Elenco cartelle/avvisi AER	15
Pec AER del 23.08.2023	15



Pag. **32** di **33**

	
Copia Decreti Ingiuntivi	15
Riscontro pec Comune di Carmiano	16
Riscontro pec Inail del 03.10.2023	17
Specificazione dei crediti Agenzia delle Entrate	18
Elenco Spese correnti del debitore	19
Copia Bollette e spese	20
PEC OCC di richiesta di specificazione del credito	21



Pag. **33** di **33**